

- 2) Se gli articoli 2 e 6, paragrafo 1 e 3, e l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano all'applicazione di disposizioni di diritto nazionale, come l'articolo 55, paragrafo 4, seconda frase, della ustawa z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (legge del 27 luglio 2001, sull'organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, Polonia; testo unico Dz.U. del 2020, posizione 2072, con modifiche), in combinato disposto con l'articolo 8 della ustawa o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw z 20 grudnia 2019 r. (legge del 20 dicembre 2019 di modifica della legge sull'organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, della legge sulla Corte suprema e di alcune altre leggi, Polonia; Dz.U. del 2020, posizione 190) nella parte in cui impediscono ad un organo giurisdizionale di secondo grado di dichiarare, ai sensi dell'articolo 379, punto 4, della ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (legge del 17 novembre 1964, sul codice di procedura civile, Polonia; testo unico Dz.U. del 2021, posizione 1805, con modifiche) la nullità di un procedimento davanti ad un organo giurisdizionale nazionale di primo grado in una causa promossa dinanzi a quest'ultimo in ragione della sua composizione in contrasto con la legge, dell'irregolare designazione dei componenti di tale organo o della partecipazione alla decisione di una persona priva della competenza o dell'idoneità a giudicare, quale sanzione giuridica volta a garantire una tutela giurisdizionale effettiva nel caso in cui un giudice venga designato a trattare una causa in palese violazione delle disposizioni di diritto nazionale in materia di assegnazione delle cause e di designazione e modifica della composizione di un organo giurisdizionale.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul București (Romania) il 28 marzo 2023 — Engie România SA / Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei**

**(Causa C-205/23, Engie România)**

(2023/C 252/20)

*Lingua processuale: il rumeno*

**Giudice del rinvio**

Tribunalul București

**Parti**

*Appellante:* Engie România SA

*Appellata:* Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se una presunta violazione dell'obbligo di trasparenza che incombe ai fornitori di gas naturale nei confronti della clientela domestica, recepita nella normativa nazionale e considerata in tale normativa come violazione amministrativa (contravvenzione), possa portare l'autorità nazionale competente anche a obbligare un fornitore di gas naturale ad applicare, nei rapporti con i consumatori, un prezzo imposto in via amministrativa, che non tiene conto del principio della libera formazione del prezzo sul mercato del gas naturale, principio stabilito dalle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE <sup>(1)</sup>.
- 2) Se il fatto che un fornitore di gas naturale venga sanzionato tanto dall'autorità di tutela dei consumatori, quanto dall'autorità di regolazione nel settore dell'energia, mediante l'adozione di due distinti verbali di violazione amministrativa con i quali si impongono al fornitore le stesse misure (duplicazione degli atti amministrativi di imposizione di misure), possa considerarsi una limitazione giustificata del principio del *ne bis in idem*, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, o se ciò violi tale principio.

Se un siffatto cumulo di atti impositivi delle stesse misure, sulla base di fatti identici, da parte di autorità diverse, rispetti il principio di proporzionalità.

---

<sup>(1)</sup> Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU 2009, L 211, pag. 94).